



CITTÀ DI AVOLA

SINDACO_ORDINANZE_01_20210814.docx

ORDINANZA n. 30/2021

IL SINDACO

- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- Visto** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021, al 30 aprile 2021, al 31 luglio 2021 e, da ultimo, al 31 dicembre 2021;
- Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e la successiva Ordinanza del Ministro della Salute del 15 gennaio 2021 che colloca la Regione Siciliana tra quelle caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, con conseguente applicazione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- Visto** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in merito all'adozione di misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica in aggiunta e a parziale modificazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;
- Visto** il decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65;
- Viste** le ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;
- Visto** il decreto-legge del 23 luglio 2021 n. 105 e, in modo specifico, gli articoli 2 e 4, comma 1, lett. a);
- Vista** Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana, n. 84 del 13 agosto 2021 "Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19" ed in particolare gli artt.:
- L'art.4 che recita ... È obbligo di ogni cittadino al di sopra dei 12 anni di tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti in luoghi particolarmente affollati. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi. ... Le autorità competenti al mantenimento dell'ordine pubblico provvedono a garantire il rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni mirate di controllo e con la irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
- L'art.6 che recita ... Tenuto conto del numero significativo di focolai derivanti dalla organizzazione di cerimonie private (quali, ad esempio, compleanni, matrimoni, lauree e similari) è fatto obbligo del monitoraggio con tampone per tutti i partecipanti nelle 48 ore antecedenti l'evento. Sono esonerati dal predetto obbligo i cittadini muniti di doppia vaccinazione. Nei giorni 14, 15 e 16 agosto 2021 i Sindaci provvedono con propria ordinanza a disporre misure di contenimento per il Ferragosto, quali il divieto di falò in spiaggia, i divieti di assembramento, l'obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi turistici particolarmente frequentati e ogni altra misura utile a prevenire la diffusione del virus.
- Vista** la propria competenza



CITTÀ DI AVOLA

ORDINA

PER I MOTIVI IN PREMESSA, A FAR DATA DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA E FINO ALLA CESSAZIONE DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19, IN TUTTO IL TERRITORIO DI COMPETENZA:

ART.1

È OBBLIGO DI OGNI CITTADINO AL DI SOPRA DEI 12 ANNI:

1. DI TENERE SEMPRE LA MASCHERINA NELLA PROPRIA DISPONIBILITÀ, QUANDO SI È FUORI CASA.
2. LA MASCHERINA DEVE ESSERE INDOSSATA, NEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO, SE SI È NEL CONTESTO DI PRESENZE DI PIÙ SOGGETTI IN LUOGHI PARTICOLARMENTE AFFOLLATI.

SI È DISPENSATI SOLO QUANDO CI SI TROVA TRA CONGIUNTI O CONVIVENTI.

ART.2

NELLE CERIMONIE PRIVATE (QUALI, AD ESEMPIO, COMPLEANNI, MATRIMONI, LAUREE E SIMILARI) È FATTO OBBLIGO DEL MONITORAGGIO CON TAMPONE PER TUTTI I PARTECIPANTI NELLE 48 ORE ANTECEDENTI L'EVENTO.

SONO ESONERATI DAL PREDETTO OBBLIGO I CITTADINI MUNITI DI DOPPIA VACCINAZIONE.

ART.3

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE:

1. È IN VIGORE L'OBBLIGO DI MANTENERE IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE AD ALMENO 1 METRO;
2. È VIETATO L'ASSEMBRAMENTO

IN PARTICOLARE SUGLI ARENILI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVOLA, FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI PRECEDENTI

È VIETATO:

1. L'ACCAMPAMENTO E IL BIVACCO IN QUALSIASI FORMA;
2. L'USO DI GAZEBO, TENDE E SIMILI;
3. L'ACCENSIONE DI FALÒ E FUOCHI DI OGNI GENERE, ANCHE SE CONTENUTI;

IN AGGIUNTA A QUANTO SOPRA, NEI GIORNI 15-16 AGOSTO 2021, VIENE DISPOSTO:

1. LA CESSAZIONE ALLE ORE 00,30 DELLA DIFFUSIONE MUSICALE, PER I LOCALI IN CUI TALE ATTIVITÀ RISULTI ACCESSORIA, MARGINALE E OCCASIONALE.

ART.4

Il presente provvedimento NON REVOCA gli effetti delle vigenti proprie le proprie ordinanze sindacali.

ART.5

Le autorità competenti al mantenimento dell'ordine pubblico provvedono a garantire il rispetto delle superiori prescrizioni, anche mediante azioni mirate di controllo e con la irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art.6

INFORMA

Gli interessati che, ai sensi della Legge n.1034 del 06/12/1971 e della Legge Regionale n.10 del 30.04.1991, art. 3 comma 4, avverso alla presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro gg.60 (sessanta) dalla pubblicazione o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana..

Dalla residenza municipale, 14/08/2021

IL SINDACO
G. LUCA CANNATA